

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

REPERTORIO N° 5685

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

E

l'Impresa Glauco Corrado da Brindisi per la costruzione di n. 4 palazzine comprendenti n. 16 alloggi popolari in Mesagne ai sensi della Legge 20.12.1960, n. 1676 riguardante la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti - Esercizio 1 Gennaio 1972 - 31.12.1974.==

- IMPORTO AL NETTO £. 407.553.206.==

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantacinque, in questo giorno *sedici* del mese di *ottobre* nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, avanti a me Dr. Ing. Antonio Longo, autorizzato con Ordinanza n. 17/72 in data 7.9.72 del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto alla stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi dell'art. 151 del R.D.

29 OTT. 1975

Registrato a Brindisi li

3852

Mod. 1 Vol.

di N.

lire

ventisette mila 300

IL DIRETTORE *di*



UFFICIALE ROGANIC DELEGATO
Dr. Ing. Antonio Longo

[Handwritten signature]

Aprile 1938, n. 1165, richiamato in vigore dall'art. 8 della Legge 2.7.1949, n.408 - sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente, con il mio consenso e di comune accordo, a norma di legge:

1°) Il Dr. Raffaele FISCHETTO, nato a Brindisi il 7 Settembre 1922 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

2°) Il Sig. Glauco Corrado nato il 4.5.1932 in Oria (Brindisi) e residente in Brindisi al Corso Roma, 101 titolare dell'Impresa edile omonima.-

P R E M E S S O

- CHE il Ministero dei Lavori Pubblici - Gabinetto - con Ministeriale n. 832/10172/P del 24 Gennaio 1962 ha designato questo Istituto quale Ente Gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30.12.1960, n. 1676 per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti;

- CHE il Ministero dei Lavori Pubblici - Comitato di attuazione Piano Costruzione Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti - con Ministeriale n. 11501 del 15 Gennaio 1971, ha confermato questo Istituto nel

incarico sopradetto per il periodo 1 Gennaio 1972-31 Dicembre 1974;

-CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano Costruzioni Abitazioni per i Lavoratori Agricoli Dipendenti, ha compreso nel programma del V° Piano d'Intervento la costruzione di n. 20 alloggi popolari in Mesagne per una spesa complessiva di L. 200.000.000.-

- CHE il progetto redatto dall'Istituto in data _____ Novembre 1973 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi con delibera n. 2079 del 22 dicembre 1972;

- CHE detto Consiglio di Amministrazione con detta delibera ha autorizzato il Presidente dell'Istituto ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei lavori secondo le disposizioni in vigore:

- CHE le licitazioni private indette per il 28 Dicembre 1972 e 30 Gennaio 1973, sono andate deserte;

- CHE il Comitato Provinciale ABILAG in relazione all'esito negativo delle predette gare con nota del 21 Marzo 1973 ha autorizzato l'I.A.C.P. di Brindisi ad esperire la gara in aumento, con l'obbligo di fare presente, nella lettera di invito, che l'aggiudicazione definitiva potrà avvenire solo dopo l'approvazione del Comitato Provinciale ABILAG o del Comitato Centrale.



ROGANTE DELEGATO
(Dott. Ing. Antonio Longo)

- CHE nella licitazione privata, esperita il 15 Giugno 1973, l'appalto dei lavori sopraindicati non venne aggiudicato perchè l'offerta superava l'aumento massimo prefissato dall'Amministrazione;
- CHE il Comitato Provinciale ABILAG, con nota 2174 del 7 Agosto 1973, ha comunicato che, nell'adunanza del 28.6.1973, in considerazione della impossibilità di finanziamenti suppletivi, ha deliberato che il progetto venga aggiornato nei prezzi unitari ridimensionando il programma costruttivo e redigendo il relativo progetto di variante.-
- CHE con il progetto di variante, redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto, il numero degli alloggi è stato ridotto da 20 a 16 e l'importo a base d'asta da £. 166.622.243.- (lire centosessantaseimilioneicentoventiduemiladuecentoquarantatré) a lire £.157.065.364.- (lire centocinquantasette milioni e centacinquemilatrecentosessantaquattro), di cui £. £.123.563.700.- a forfait e £. 33.501.664.- a misura (ivi compresa la somma per lavori di sistemazione esterna).-
- CHE detto progetto di variante è stato approvato dal Comitato Provinciale ABILAG nella adunanza del 16.10.1973.-
- CHE il Consiglio di Amministrazione di questo IACP nella seduta del 7.10.1973, con deliberazione n. 123 ha

nella seduta del 7 Novembre 1973, con delibera num. 2184 ha approvato il progetto di variante innanzi citato ed ha autorizzato la licitazione privata per lo appalto;

- CHE la licitazione privata indetta per il 5.2.1974 è andata deserta per mancanza di partecipanti;

- CHE, in applicazione dell'art.17 del D.L. 1974, n. 115, convertito con modificazioni in Legge 27 Giugno 1974, n.247 e successive proroghe venne indetta per il 30.12.1974 la ripetizione della gara con offerta in aumento. La gara stessa, però, ebbe esito negativo.

- CHE, nella licitazione privata esperimentata l'11 febbraio 1975, l'appalto è rimasto aggiudicato alla Ditta Geom. Glaucio Corrado da Brindisi, con l'aumento di L.160% (lire centosessanta per cento);

- CHE la suddetta licitazione privata è stata ratificata con deliberazione consiliare n. 2528 del 13 Marzo 1975;

- CHE è stato richiesto agli organi statali competenti il relativo finanziamento integrativo, per l'importo suppletivo conseguente all'aumento d'asta;

- CHE i lavori oggetto del presente contratto saranno pagati con i fondi all'uopo accreditati dal C.E.P.

- CHE l'Impresa Geom. Glaucio Corrado intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti



UFFICIALE ROGANTE DELEGATO
(Dott. Ing. Antonio Longo)

vanti dal Capitolato Speciale di Appalto e degli al-
tri relativi e correlativi, mediante fidejussione
bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma del
dell'art.3 del Nuovo Capitolato Generale di Appalto per
per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.
approvato con D.P.R. 16.7.1962, n.1063 ed offre un
ribasso di L. 0,20% (lire zero e centesimi venti per
cento) in diminuzione dell'aumento offerto in sede
di licitazione di L.160,00% (lire centosessanta per
cento);

- CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipula-
zione del contratto di appalto in forma pubblico-am-
ministrativa.-

I componenti, come sopra costituiti da me personalmen-
te conosciuti, mentre confermano e ratificano a tut-
ti gli effetti la precedente narrativa, che si di-
chiara parte integrante e sostanziale del presente
contratto, stipulano quanto appresso:

1°) L'Impresa Glaucio Corrado da Brindisi, aggiudica-
taria dell'appalto, con il presente atto, legalmente
e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori,
le opere e le provviste indicate nella premessa e
sommariamente specificati negli articoli 1, 2, e 3
del Capitolato Speciale del presente appalto ed in
conformità ai 15 (quindici) disegni che si dichiara

rano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati, dopo essere stati firmati dai contraenti e da me funzionario rogante.-

2°) L'esecuzione dell'appalto è subordinata, inoltre, alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale che, firmato dai contraenti e da me funzionario rogante, è dichiarato parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega.-

3°) Forma, altresì, parte integrante del presente contratto, il Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, n.1063 che viene allegato a stampa.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

4°) L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in L. 407.553.206.=(lire Quattrocentosettemilione duecentocinquantatremila duecentosei).- al netto dello offerto ed accettato aumento di L. 160,00% (lire con-

UFFICIO ROGANTE DELEGATO
Dott. Ing. Antonio Longo
AUTOGRAFICO CASE P.D.

tosessantaper cento)diminuito del ribasso di £.0,20%
(lire zeroe centesimi venti per cento) per fidejussio
ne bancaria, ed in tutto un aumento di £. 159,80%
(lire centocinquantanove e centesimi ottanta per cen
to) sull'importo a base d'asta di £. 157.065.364.-
(lire centoci-nquantasettemilionisessantacinquemila=
trecentosessantaquattro).-

5°)I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Specia
le d'Appalto, aumentati dell'offerta ed accettate au
mento, resteranno fissi ed invariabili indipendente
mente da qualsiasi eventualità, salva la facoltà del
la Amministrazione Appaltante di procedere alla revi
sione dei prezzi a termini delle vigenti disposiziò
di legge sulla materia.-

6°)L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamon
tes alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vi
genti e di quelle che venissero eventualmente emana
te durante la esecuzione dei lavori in materia di as
sunzione e di impiego della manodopera in genere e dd
le categorie ex combattenti e reduci in particolare.

7°)I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti
per lavori e forniture per l'esecuzione del presente
contratto, saranno effettuati in conformità di quan
to stabilito dall'art.11 del Capitolato Speciale di
Appalto mediante ordinativi sulla Banca Nazionale

del Lavoro - Sede di Brindisi - previo nulla-osta del locale Ufficio del Genio Civile.-

8°) Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere, saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23.5.1924, n.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge

10 Dicembre 1953 n.936 e successive modificazioni.-

9°) A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20.3.1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto, senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

10°) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione

e, se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

11°) L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.-

Non sono in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:*

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

12°) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla Stazione Ap

paltante e ad essa segnalata dall'Ispettorato del La
voro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà
all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato sud
detto, l'inadempienza accertata e procederà ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i la
voriseno in corso di esecuzione, ovvero alla sospen-
sione del pagamento del saldo, se i lavori sono ulti-
mati destinando le somme così accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi da cui sopra.-

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non
sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi pre-
detti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui
sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Sta-
zione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di dan-
ni.-

13°) Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa
aggiudicataria, elegge il proprio domicilio speciale
in Brindisi presso l'avv. Teodoro Marrazza - Via de'
Terribile.-

14°) Sono a carico dell'Appaltatore oltre alle spese
relative al presente contratto per diritti di segre-
teria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni
altra inerente a tutte le altre imposte e tasse sia

ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalla Legge 30 Dicembre 1950, n. 1676. =

15°) A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito cauzionale definitivo, nella misura prevista dal Capitolato Speciale di Appalto mediante fidejussione bancaria dell'importo di L. 20.418.500. = (Vire Ventimilioni quattrocentodiciottomilacinquecento =) della Banca Istituto Bancario Italiano - S.p.A. - Sede di Milano - Via Manzoni, 3 - giusta atto di fidejussione n. 18691 del 10 Giugno 1975, che si allega al presente contratto e del quale fa parte integrante. -

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto. -

TUTTO CIO' PREMESSO

il Dr. Raffaele PISCHETTO nella veste e qualità sopradette, riconosciuto che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto affida all'Impresa Geom. Glauco Corrado da Brindisi, l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto. -

A richiesta, io Funzionario Rogante ho ricevuto e
pubblicato il presente atto mediante lettura fattane
a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle
parti, che da me interpellate hanno dichiarato di es-
sere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa
rinuncia delle parti che hanno dichiarato di averne
presa visione in precedenza.-

Il presente contratto beneficia della registrazione
a tassa fissa a norma dell'art.12 della Legge 26 Otto-
bre 1972, n.634.-

Il presente atto consta di quattro fogli di carta
uso bolle scritto da persona di mia fiducia su fac-
ciate dodici e righe quattordici fino a questo punto
della tredicesima facciata, oltre le formalità di
chiusura.-

*Firmato: Raffaele F. Ziletti; Corrado Glauco;
Ing. Antonio Longo, ufficiale rogante -*

Per copia conforme



12 NOV. 1975

UFFICIALE ROGANTE DELEGATO
(Ing. Antonio Longo)